

(N. 1703)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MICELI PICARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1951

Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive.

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni legislative vigenti stabiliscono che gli impiegati statali possono essere collocati a riposo quando abbiano compiuto 65 anni di età con almeno 20 anni di servizio, oppure 40 anni di servizio. Ne consegue che quasi tutti i dipendenti dello Stato, al compimento del 65° anno di età, si trovano nelle condizioni di poter essere mandati ad aumentare il numero dei pensionati e l'Amministrazione generalmente dispone il loro collocamento a riposo, qualunque grado essi ricoprano, sollecitato in proposito dagli impiegati più giovani, insofferenti di ulteriormente attendere un miglioramento di carriera. Ma ciò reca un notevolissimo danno al buon andamento dei servizi, specialmente nell'attuale periodo in cui maggiormente sono sentite le conseguenze di una non breve crisi qualitativa di personale.

Lo Stato, infatti, con l'applicazione delle citate disposizioni, senza eseguire alcuna discriminazione, viene privato quasi sempre di ottimi funzionari preposti alla direzione di importanti e delicati uffici; funzionari ancora in piena efficienza lavorativa, forniti di provata capacità e di una lunga esperienza, il che li

rende più che utili, particolarmente preziosi all'Amministrazione. Ragioni, quindi, d'interesse pubblico consigliano, nei riguardi dei funzionari dei gradi direttivi, e cioè dal 6° in su, di elevare da 65 a 70 anni il limite di età per il loro collocamento a riposo. Questo limite di età è già stabilito da speciali disposizioni legislative per i Presidenti, i Presidenti di sezione e i consiglieri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, per il Procuratore generale della Corte dei conti stessa, per la Magistratura ordinaria e il personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, per gli avvocati dello Stato, il personale direttivo e insegnante degli Istituti delle scuole d'istruzione secondaria e artistica e, infine, per i professori universitari i quali, anzi, per effetto della legge 4 luglio 1950, n. 498, sono trattenuti in servizio fino al 75° anno di età. Aggiungasi che in base ad un provvedimento che trovasi in corso di esame al Parlamento, vengono elevati i limiti di età anche per alcune categorie di generali dell'Esercito e gradi assimilati della Marina e dell'Aeronautica.

È superfluo rilevare che le speciali disposizioni emanate nei confronti del personale sopra

citato si fondano quasi sempre sul concetto della necessità che i limiti di età per il collocamento a riposo di coloro che hanno funzioni direttive, sia più elevato di quello stabilito per tutti gli altri.

Per quanto ho sopra esposto mi onoro di presentare l'unito disegno di legge, per l'esame del quale, trattandosi di un provvedimento urgente, chiedo che venga usato il procedimento abbreviato di cui all'articolo 72 della Costituzione.

La legge proposta non comporta una maggiore spesa per l'Erario, anzi si risolve in una notevole economia di bilancio, in quanto con la sua attuazione il debito vitalizio si alleggerisce dell'ammontare delle pensioni che per

tutti i funzionari di cui trattasi vengono ritardate di cinque anni.

Con l'articolo 1 viene stabilito che i funzionari statali dei gradi superiori al 7° sono collocati a riposo, qualunque sia la loro anzianità di servizio, al 70° anno di età.

Dato poi che, come è stato detto, per alcune categorie di personale esistono disposizioni particolari che rappresentano una necessaria deroga alla norma generale vigente in materia, è indispensabile che la nuova legge nessuna variazione apporti a tali disposizioni: al che provvede l'articolo 2.

Con l'articolo 3, infine, considerato che la legge riveste carattere d'urgenza, ne viene stabilita l'immediata entrata in vigore.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

I funzionari dei gradi non inferiori al 6° contemplati nell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato di cui al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive aggiunte e variazioni, che abbiano compiuto 70 anni di età, sono collocati a riposo d'ufficio, salvo ogni diritto alla pensione o indennità a termini di legge.

### Art. 2.

Rimangono immutate le disposizioni che già stabiliscono il collocamento a riposo di ufficio al 70° anno di età o ad età superiore.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.